

ERNESTO RIZZO
AVVOCATO
Via Lupiae n. 12- 73100 Lecce
Tel. e fax: 0832.391637
pec: avv.ernestorizzo@pec.it

N. 14267/15

TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
- MAGISTRATURA DEL LAVORO -

**RICORSO EX ART. 414 e 700 C.P.C. ed Istanza per la determinazione
delle modalità di notificazione ai sensi dell'art. 151 C.p.c.**

PER

Il Sig. **Salvatore CALO'** (c.f.: CLASVT60C23D883A), residente in Galatone (Le), in Piazza San Sebastiano n. 31, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del presente atto dall'Avv. Ernesto **RIZZO** (C.F. RZZRST71T28E506H pec: avv.ernestorizzo@pec.it fax: 0832/247893, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimi in Lecce alla Via Lupiae n. 12,

CONTRO

- **MINISTERO della ISTRUZIONE UNIVERSITA' e RICERCA (MIUR)**, in persona del Ministro *p.t.*
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di LECCE**, in persona del legale rappresentante *p.t.*
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE**, in persona del legale rappresentante *p.t.*

Nei confronti di

tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale A29 e A30 delle **GRADUATORIE AD ESAURIMENTO**, per il triennio 2014-2017, dell'ambito territoriale della Provincia di Lecce, che in virtù dell'inserimento in graduatoria della prof. Calò sarebbero scavalcati nel punteggio dal ricorrente medesimo;

PREMESSO IN FATTO

Il ricorrente è docente abilitato all'insegnamento di Scienze Motorie educazione fisica (classe di concorso A029/A030) ed è oggi inserito nelle c.d. graduatorie di circolo e di istituto, II fascia.

Il sig. Calò, dunque, in quanto abilitato all'insegnamento della

Avv. Ernesto Rizzo

Vi conferisco ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella procedura di cui al presente atto tanto in primo che in secondo grado, nonché in quelle eventuali di opposizione ed esecuzione.



Vi munisco di ogni facoltà di legge, niuna esclusa o eccezione comprese quelle di transigere e conciliare, proporre domande riconvenzionali oppure incidentali, opposizioni, reclami, appelli, deferire giuramenti decisorii, fare istanza per sequestri giudiziali e conservativi, chiamare terzi in causa, con facoltà altresì di nominare altri avvocati e procuratori e di farsi sostituire da altri avvocati e procuratori con pari poteri.

Ratifico, fin da ora il Vs. operato e quello dei Vs. sostituiti e dagli altri da Voi nominati.

Eleggo domicilio presso e nel Vs. Studio.

Ai fini delle disposizioni di cui al D. Lgs 196/2003, Vi dichiaro di essere stato informato che i miei dati personali verranno utilizzati nel presente giudizio o, eventualmente, per il bonario componimento della controversia. Sono, altresì, a conoscenza che i miei dati saranno comunicati ai collaboratori dello Studio e che gli stessi sono tenuti all'obbligo del segreto professionale e, in ogni caso, utilizzati esclusivamente ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito.

Li,


È autentica


DEPOSITATO IN COPIA
- 2 NOV 2015
IL CANCELLIERE

suddetta materia, è in possesso del titolo per l'accesso alle c.d. "graduatorie esaurimento utilizzabili per la nomina di incarichi a tempo determinato con Il Ministero dell'Istruzione (MIUR) per la Provincia di Lecce.

In particolare, il prof. Calò sino all'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2011/2014, disposto dal D.M. 44/2011, risultava regolarmente inserito nella terza fascia della graduatoria provinciale definitiva nella posizione n. 48 classe A029 con punteggio pari a punti n. 14 e nella posizione n. 53 classe A030 con punteggio pari a punti n. 20, come si evince dall'estratto di graduatoria che si deposita

Tale condizione di iscrizione/inserimento nella graduatoria provinciale definitiva permaneva fino all'aggiornamento disposto nell'anno 2014 dal DM 235/2014, poiché il ricorrente presentava in ritardo la domanda di aggiornamento/permanenza, incorrendo in tal modo nella sanzione della cancellazione definitiva dalle graduatorie valide per gli anni 2014/2017.

E' bene evidenziare che in conseguenza del suddetto ritardo nella presentazione della domanda l'Amministrazione scolastica non provvedeva a comunicare al ricorrente alcun provvedimento di cancellazione e/o l'esclusione da dette graduatorie.

A causa della cancellazione il ricorrente non ha potuto mantenere la vigenza nelle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) per il triennio 2014/2017 e, dunque, non ha potuto stipulare contratti a tempo determinato né tantomeno ottenere l'eventuale immissione in ruolo anche alla luce del piano di assunzione disposto dalla L. 107/2015.

A tal riguardo si precisa che il prof. Calò con nota dell'11 Agosto c.a. ha inoltrato al MIUR atto di diffida preordinato alla richiesta di reinserimento nella Graduatoria ad esaurimento 2014/2017 e con nota del 13.8.2015 ha presentato domanda di ammissione alle Fasi A, B e C del piano straordinario di assunzione di cui alla L. n. 107/2015.



Ad oggi, tuttavia, dette istanze risultano essere state totalmente ignorate dall'Amministrazione odierna resistente e, di fatto, il ricorrente risulta essere definitivamente escluso dalle graduatorie.

Tale esclusione e/o cancellazione non può che ritenersi illegittima in quanto l'art. 1, co. 1 bis, della L. 143/2014, dopo aver precisato che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, dispone che a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Ebbene, l'Amministrazione ha definitivamente cancellato il ricorrente dalle graduatorie non consentendogli in alcun modo di reinserirsi.

La definitiva cancellazione del prof. Calò dalle graduatorie ad esaurimento e la mancata previsione nel DM 235/2014 (e nei precedenti decreti ministeriali) di un procedimento di reinserimento per tutti i docenti cancellati in applicazione della previsione dell'art. 143/2004, o comunque la mancata previsione nei decreti di aggiornamento della possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria, deve ritenersi illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

L'art. 1, comma 1-bis della L. n. 143/2004 postula che: *"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il*

recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione."

Il D.M. 235/2014 (e così come i D.M. relativi alle AASS precedenti, DM 44/2011 e DM 42/2009) nel disporre aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017, ha stabilito quanto segue: *"... A norma dell'articolo 1, comma 1bsi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazione, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nella graduatoria ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva della graduatoria."*

Tale disposizione prevede, dunque, che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti di cui all'art. 401 D.lgs 297/94 novellato per effetto della L. 124/99, ed oggi, a seguito della rt. 1 comma 607, lett. c) e 607, L. n. 296/2006, definite "graduatorie ad esaurimento") dei docenti ivi inseriti è condizionata alla presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell'istruzione per l'aggiornamento delle graduatorie, pena la cancellazione da quest'ultime per gli anni successivi.

La norma in definitiva prevede un meccanismo di cancellazione automatica dalle graduatorie in caso di omessa domanda di conferma di inserimento da parte dei docenti già inclusi nelle graduatorie.

Pertanto, il D.M. 235/2014, così come i precedenti decreti di aggiornamento, è illegittimo nella parte in cui prevede che i docenti già inseriti in graduatoria devono riaffermare una volontà che hanno già espresso, pena l'esclusione dalla graduatoria.

In buona sostanza il prof. Calò, già inserito nelle graduatorie, avrebbe dovuto presentare una nuova domanda, pur non avendo alcun nuovo titolo da far valere ai fini dell'aggiornamento del punteggio vantato in graduatoria al 2014, solo per poter mantenere l'inserimento in graduatoria e, dunque, per non essere, così come avvenuto, depennato



dalle graduatorie.

Il prof. Calò, pertanto, pur avendo maturato un diritto ad essere assunto in base all'ordine della graduatoria (e ciò in conseguenza delle domanda di aggiornamento presentate per gli anni 2007/2009, 2009/2011 e 2011/2004) è stato escluso dalle graduatorie in base ad una volontà che si assume essere stata assunta implicitamente sulla base dell'inerzia dello stesso.

Dunque, in primo luogo in base al principio di buona amministrazione, sancito dall'art 97 Cost., il D.M. 235/2014 non può prevedere l'inefficacia del diritto alla permanenza in graduatoria o subordinare tale diritto ad un onere, senza indicare le modalità a tutela del principio di affidamento.

In secondo, luogo è evidente il contrasto con il principio costituzionale sancito dal comma 2 dell'art. 3 Cost., a mente del quale *"E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."*

La prescrizione di cui all'art. 1, lett. b), del D.M. 235/2014, che prevede l'obbligo di presentare la domanda di coloro già inclusi nella graduatoria al solo fine di permanervi, indipendentemente dal fatto di possedere nuovi titoli culturali o di servizio da aggiornare, rende onerosa la possibilità dei docenti di partecipare alle procedure di accesso al lavoro presso l'istituto scolastico.

Invero, detta disposizione costituisce un ostacolo di ordine economico e sociale poiché la mancata presentazione della domanda determina la cancellazione dalle graduatorie e la conseguente impossibilità dei docenti di poter ottenere incarichi annuali o l'eventuale immissione in ruolo.

Pertanto, la clausola in questione è di evidente ostacolo alla libertà e l'eguaglianza dei docenti esclusi; impedisce il pieno sviluppo della loro persona umana e la loro effettiva partecipazione all'organizzazione economica del paese.

La disposizione in oggetto si pone altresì in contrasto con il diritto al lavoro costituzionalmente garantito rispetto al quale la Repubblica "... *promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto*" (art 4 Cost.), e ciò in considerazione del fatto che il prof. Calò essendo i già inserito in graduatoria è titolare di un diritto perfetto ad essere assunto in base alla ridetta graduatoria.

Qualora poi dovesse ritenersi che il D.M. n. 235/2014 sia conseguente alla disposizione di legge di cui all'art. 1bis della L. 143/2014 ed alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 607, della L. 296/2006, la stessa deve ritenersi illegittima in *parte qua*, per violazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost., sia perché ha disposto l'inefficacia di un diritto già acquisto e sia perché non ha disposto adeguate forme di informazione per coloro che erano già inclusi nelle graduatorie anche per gli 2011/2014 e che per tali disposizioni di legge erano tenuti, a pena di esclusione, a presentare una nuova domanda per essere mantenuti in dette graduatorie.

Inoltre, si evidenzia che l'amministrazione scolastica ha disposto la cancellazione del ricorrente dalle graduatorie omettendo di comunicare allo stesso l'avvio del procedimento, non consentendo allo stesso alcuna forma di partecipazione; l'amministrazione, peraltro, non ha adottato alcun formale provvedimento che tale possa essere definito.

Invero, in base ai principi espressi dalla L. 241/90 (art. 7-13) il Miur avrebbe dovuto comunicare l'avvio del procedimento e consentire al prof. Calò l'intervento nello stesso; viceversa, in spregio agli adempimenti previsti dalla legge 241/90, ha disposto l'esclusione del ricorrente d'ufficio e senza alcuna forma di contraddittorio.



Ciò avvalorza la contrarietà del D.M. 235/2014 (e dei precedenti decreti di aggiornamento) ai principi generali dell'attività amministrativa e della Costituzione.

Ebbene, Il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 7971/2015 ha, peraltro, annullato il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha previsto l'assegnazione ai docenti interessati di permanere nelle graduatorie ad esaurimento un termine per esprimere consapevolmente la volontà di permanervi o meno.

In particolare, il Tar Lazio ha ritenuto *"... non ... corretto determinare l'esclusione ... [dei docenti] ... sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati ... (Pertanto, non è detto ... che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena i effetti dannosi come l'esclusione dalla graduatoria) ... [da ciò] ... Ne consegue che con riferimento a parametri costituzionali desumibili dagli art. 3, 4 e 97 Cost. nonché a principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990 ... [il decreto ministeriale n. 235/2014] ... è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2014, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima".*

Il Tar Lazio, pertanto, ha accolto il ricorso proposto da un docente cancellato dalle graduatorie ad esaurimento per non aver proposto la relativa domanda di permanenza/aggiornamento, annullando il D.M. 235/2014 nella parte in cui all'art. 1, comma 1, lett. b) ha stabilito che: *"La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalle graduatorie."*

Ne consegue che con riferimento ai parametri costituzionali di cui

agli artt. 3, 4 e 97 Cost., nonché dei principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge 241/90, il D.M. 235/2014 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli uffici scolastici provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un dato termine, pena la cancellazione da quest'ultima.

E' bene evidenziare che il d.d.g. del 21 aprile 2004 (come i precedenti d.d.g) concernente l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo aveva espressamente previsto all'art. 1, punto 6 che *"Qualora i candidati interessati non producano alcuna domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi assegnerà al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione"*; peraltro, anche il d.m. 235/2014 all'art. 10, punto 1, prevede un procedimento di regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale, assegnando un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

Tali norme con tutta evidenza (e in specie il d.d.g. del 2004) sono intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.

Si aggiunga che l'adottata cancellazione del prof. Calò dalle graduatorie a seguito dell'omessa presentazione della domanda di aggiornamento non tiene conto di quanto previsto dal comma 1bis, dell'art. 1 del decreto legge n. 97/2004 secondo cui: *"nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria"*



per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione."

In conclusione l'art. 1 del d.m. 235/2014 è illegittimo per omessa previsione di garanzia partecipativa, nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di conferma, degli effetti di cui alla L. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione dalle graduatorie.

Inoltre, si ribadisce che il d.m. 235/2014 non è conforme ai principi di ragionevolezza e di buona amministrazione poiché onera il *"docente che già figura in graduatoria ... [a] ... riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l'esclusione dalle graduatorie"* (Tar Lazio sentenza n. 7971/2015).

IN ORDINE AL DANNO

1. Il *fumus boni juris* è sorretto dall'evidente fondatezza del ricorso
2. Il danno, grave ed irreparabile, è di assoluta evidenza, attesa l'impossibilità, in caso di mancato accoglimento, di ottenere incarichi insegnamento a termine per supplenze di considerevole durata, nonché eventualmente ottenere immissione nei ruoli dell'Amministrazione scolastica e quindi di stipulare contratti a tempo determinato.

Inoltre, il mancato inserimento in Graduatoria ad Esaurimento del ricorrente comporterebbe non solo una continua precarietà e difficoltà lavorativa ma anche un altissimo rischio di non poter esercitare più la propria professione negli anni a venire a causa delle nuove disposizioni contenute nella Legge n. 107/2015 cd. *"La Buona Scuola"* all'articolo 1 comma 131 *"A decorrere dal 1° gennaio 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, con il personale docente, educativo, amministrativo,*

tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi".

Alla luce di ciò sono di piana evidenza le fondate ragioni per concedere *inaudita altera parte*, la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato e, per l'effetto, disporre l'inserimento del prof. Calò Salvatore nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A029 e A030, per il triennio 2014/2017.

P.Q.M.

SI CHIEDE

voglia l'On.le Tribunale di Lecce adito, in funzione del Giudice del Lavoro, accogliere il presente ricorso e per l'effetto provvedere con decreto *inaudita altera parte* alla sospensione dei provvedimenti impugnati, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anteriore e/o successivo e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione scolastica di provvedere al reinserimento del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola della Provincia di Lecce, classe di concorso A029 e A030 con decorrenza dall'anno scolastico 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli ed i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea;

NEL MERITO

1. In via principale

previo accertamento della nullità e/o illegittimità con conseguente disapplicazione:

- a) del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omissis di



presentare la domanda di conferma ai sensi della L. 143/2004, avvertimento dell'onere di presentare la domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultime;

b) di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, del ricorrente che, in occasione dei precedenti aggiornamento, non avendo prodotto la domanda di permanenza ed era stato cancellato dalla graduatoria;

c) delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017, così come formate dell'Ambito Territoriale di Lecce senza contemplare la domanda di reinserimento e/o comunque la permanenza del prof. Calò Salvatore;

d) per l'effetto, ordinare all'Amministrazione scolastica di provvedere al reinserimento del ricorrente nelle graduatorie provinciali ad esaurimento con il punteggio aggiornato per effetto dei titoli culturali e di servizio conseguiti in seguito alla cancellazione dalle suddette graduatorie per le classi di concorso A29 e A30 e/o comunque con il punteggio posseduto al momento della cancellazione;

2. In via subordinata

ritenuta la non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità, di cui in premessa, rimettere alla Corte Costituzionale gli atti per giudicare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1bis del decreto legge 7.4.2004, n. 98 convertito con modificazione con legge 4.6.2004, n. 143 per contrasto con gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione.

Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si producono mediante deposito in cancelleria:

1. D.M. 235/2014
2. Copia graduatorie 2012
3. Copia cartacea domanda di aggiornamento
4. Nota diffida dell'11.8.2015
5. domanda di ammissione alle Fasi A, B e C del piano straordinario di cui alla L. 107/2015 e D.D.G. 767/2015 e diffida ad adempiere del 13.08.2015.

Con ogni ulteriore consentita riserva di dedurre e produrre.

Ai sensi delle vigente normativa si dichiara che il presente procedimento ha un valore INDETERMINATO ma lo stesso è esente dal pagamento del C.U. in quanto la ricorrenti ed il suo nucleo familiare non supera i limiti normativi per l'esenzione, come da autocertificazione in uno al presente atto.

Lecce, 29 ottobre 2015

Avv. Ernesto Rizzo


**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI
NOTIFICAZIONE
(ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta mandato a margine del soprascritto ricorso introduttivo,

PREMESSO CHE

- 1) il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere inserito nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe concorsuale A29 e A30, valide per il triennio 2014-2017, nonchè nel conseguente piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla L. 107/2015 e

D.D.G. 767/2015;

2) ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che -in virtù dell'inserimento in graduatoria del ricorrente nella predetta classe concorsuale - risulterebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente medesima;

3) i controinteressati non sono soltanto i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2014-2017 nell'ambito territoriale Provinciale di Lecce, relativamente alla classe di concorso A29 e A30 nella quale la ricorrente ha chiesto di essere inserito;

4) I controinteressati, infatti, sono anche tutti docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2017-2020, ossia nel mese di aprile del 2017, quando il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale di Lecce, avranno formulato domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Lecce, relativamente alla classe di concorso A29 e A30

Rilevato che

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento sceglieranno di trasferirsi nell'ambito Provinciale di Lecce, classe concorsuale A29 e A30 e/o quelli che chiederanno l'ammissione al piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/15 e D.D.G. 767/15,

considerato che

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, " ... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato ...";

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il prof. Calò;

- il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

- il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel teso integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento di cui si controverte (tra le tante: TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella di cui si verte, hanno autorizzato tale forma di notifica alternativa riconoscendo espressamente che "... l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero di soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più ad interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria ..." (testualmente, Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 – provvedimento del



ERNESTO RIZZO
AVVOCATO
Via Lupiae n. 12- 73100 Lecce
Tel. e fax: 0832.391637
pec: avv.ernestorizzo@pec.it

01.09.2011, pubblicato sul sito internet del MIUR).

Rilevato, infine, che

tale forma di notificazione continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15.

FA ISTANZA

affinchè la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.


VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- 1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato anche a mezzo p.e.c. presso:
lecce@mailcert.avvocaturastato.it

Lecce, 29 ottobre 2015

Avv. Ernesto Rizzo



Tribunale di Lecce
sezione lavoro

N.....R.G.

Il giudice,

esaminato il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza;

FISSA

visti gli artt 700 e 669 bis e seguenti cpc

l'udienza del giorno 15/12/2015 ore 9.30 con prosecuzione, per la comparizione delle parti e la trattazione del ricorso.

Assegna al ricorrente termine sino al 3/12/2015 per la notifica del ricorso e del presente decreto alla parte resistente. *Autizza le notifiche ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito Internet del MIUR a norma dell'art. 151 cpc*
Lecce, 5.11.15

il giudice

dott. Luca Notarangelo

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO FI
(Dr. Angelo DE SIATO)

Copia conforme al suo originale per uso notificato.

5 NOV 2015

Lecce,

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO F2
(Maurizio CORRADO)

